

## RISOLUZIONE N. 34/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi  
Istituzionali e di Riscossione

*Roma, 26 giugno 2023*

***OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sostitutiva sulle riserve di utili di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197***

L’articolo 1, comma 87, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (*TUIR*), gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 197 del 2022, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l’opzione di cui al successivo comma 88.

Il predetto comma 88, prevede infatti che, alle condizioni ivi indicate, i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle società possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87. I contribuenti assoggettati, invece, all’imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.

Il successivo comma 89 dispone, altresì, la riduzione di tali aliquote nelle misure ivi indicate in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio

dello Stato, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto. Nel caso in cui non siano rispettate tali condizioni, entro i successivi 30 giorni, che decorrono dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata secondo l'aliquota ordinaria, ai sensi del comma 88, e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi dello stesso comma 89.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2023 è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello di versamento "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (*F24 ELIDE*), delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **"1723" denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ordinaria – Art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";**
- **"1724" denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile - Aliquota ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";**
- **"1725" denominato "Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva ordinaria e l'imposta sostitutiva ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".**

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, secondo le seguenti modalità.

Nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, sono indicati:

- nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.

Nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”, sono indicati:

- nel campo “*tipo*”, la lettera “R”;
- nel campo “*elementi identificativi*”, nessun valore;
- nel campo “*codice*”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
- nei campi “*codice ufficio*” e “*codice atto*”, nessun valore.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Firmato digitalmente*